

COMUNE DI LA LOGGIA
PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO
COMUNALE DI POLIZIA RURALE

Approvato con delibera Consiglio comunale n. 42 del 2.10.1998 – es. il 7.11.1998

- Modificato con delibera C.C. 29 del 30.06.1999
- Modificato con delibera C.C. 32 del 09.10.2001
- Modificato con delibera C.C. 01 del 04.02.2003

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 - Scopi del Regolamento	4
Art. 3 - Ambito di applicazione	4
Art. 4 - Incaricati della vigilanza	4
Art. 5 - Agenti giurati di società private	4
Art. 6 - Operazioni di Polizia Giudiziaria.....	4
AGGIUNTE – VARIAZIONI – E NOTE	4
CAPO I - COMUNIONI DEI PASCOLI – CONDUZIONE E CUSTODIA DEGLI ANIMALI AL PASCOLO – FURTI CAMPESTRI.....	5
Art. 7 - Comunioni generali dei pascoli.....	5
Art. 8 - Divieto di pascolo	5
Art. 9 - Casi di obbligo di chiusura dei pascoli.....	5
Art. 10 - Pascolo abusivo.....	6
Art. 11 - Custodia degli animali pascolanti	6
Art. 12 - Pascolo notturno.....	6
Art. 13 - Transito del bestiame	6
Art. 14 - Pastori itineranti	6
Art. 15 - Difesa della pubblica sicurezza , dell'ordine e della morale pubblica.....	6
Art. 16 - Osservanza delle Leggi	7
Art. 17 - Furti campestri	7
AGGIUNTE – VARIAZIONI E NOTE	7
CAPO II - DEI PASSAGGI ABUSIVI NELLE PROPRIETA' PRIVATE	8
Art. 18 - Divieto di passaggio abusivo attraverso i fondi	8
Art. 19 - Esercizio del diritto di passaggio	8
Art. 20 - Custodia degli animali di bassa corte	8
AGGIUNTE – VARIAZIONI E NOTE	8
CAPO III - MANUTENZIONE DEI CANALI E DELLE ALTRE OPERE.....	10
Art. 21 - Rinvio.....	10
R.D. 25/7/1904, n. 523.....	10
CAPO IV - NORME RELATIVE ALLE ACQUE	11
Art. 22.....	11
Art. 23.....	11
Art. 24.....	11
Art. 25.....	11
Art. 26.....	12
Art. 27.....	12
Art. 28.....	12
AGGIUNTE – VARIAZIONI E NOTE	12
CAPO V - DELLA SPIGOLATURA E ATTI CONSIMILI.....	12
Art. 29 - DIVIETO DI SPIGOLATURA.....	13
Art. 30 - FRUTTI DI PIANTE SUL CONFINE.....	13
Art. 31 - CARTELLI INDICATIVI PER ESCHE AVVELENATE O INDICANTI L'UTILIZZO DI SOSTANZE VENEFICHE	13
AGGIUNTE – VARIAZIONI E NOTE	13
CAPO VI - STRADE.....	14
Art. 32 - Circolazione degli animali sulle strade - RINVIO	14
Art. 33 - Tutela delle strade - RINVIO	14
Art. 34 - Atti soggetti ad autorizzazione – Obblighi dei possessori di fondi e canali in fregio alle strade - RINVIO	15
Art. 35 - Divieto di alterazione	15
Art. 36 - Potatura delle siepi	15
Art. 37 - Aratura terreni adiacenti strade	15
Art. 38 - Obblighi dei frontisti di strade	15
Art. 39 - Abbattimento di piante lungo le strade.....	15
AGGIUNTE-VARIAZIONI E NOTE	16
CAPO VII - DELLA CONCIMAZIONE DEI FONDI	16

Art. 40 - Smaltimento in agricoltura di liquami e letame provenienti da allevamenti animali	16
CAPO VIII - DELLA DISTRUZIONE DEGLI ANIMALI, DEGLI INSETTI ECC. NOCIVI ALL'AGRICOLTURA	17
Art. 41 - RINVIO.....	17
CAPO IX - PASTORIZIA E INDUSTRIA DEL LATTE.....	17
Art. 42 - RINVIO.....	17
CAPO X - DELLA PREVENZIONE E SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI	17
Art. 43 - Divieto di appiccare il fuoco	17
Art. 44 - Spegnimento degli incendi	17
AGGIUNTE – VARIAZIONI E NOTE	18
CAPO XI - DISCIPLINA DEI PIANTAMENTI DI ALTO FUSTO	19
Art. 45 - Nozioni.....	19
Art. 46 - Norma generale sulle distanze dei piantamenti dai confini e dai fabbricati	20
Art. 47 - Distanze dei piantamenti dai confini – Eccezioni.....	20
Art. 48 - Distanze dei piantamenti da strade d'uso pubblico	20
Art. 49 - Accordi tra confinanti in deroga alla disciplina dei piantamenti	21
Art. 50 - Sfalci di erbe infestanti.....	21
CAPO XII - COLTURE AGRARIE E ALLEVAMENTI DI BESTIAME DEPOSITI DI MATERIE ESPLODENTI E INFIAMMABILI.....	21
Art. 51 - Disciplina e limitazioni	21
Art. 52 - Depositi di materie esplosive e infiammabili.....	21
Art. 53 - Lotta contro gli animali nocivi e le crittogame parassiti delle piante - Provvedimenti – obbligo denuncia.....	22
Art. 54 - Piante esposte all'infestazione – divieto di trasporto	22
Art. 55 - Lotta alla nottua e alla piralide.....	22
Art. 56 - Protezione degli insettivori.....	22
Art. 57 - Malattie infettive e diffuse degli animali - RINVIO	22
Art. 58 - Norme abrogate.....	22
Art. 59 - Entrata in vigore.....	23
Art. 60 - Pubblicità del Regolamento	23
Art. 61 - Usi e consuetudini	23
Art. 62 - Sanzioni.....	23
“ ALLEGATO A “ al Regolamento Comunale di Polizia Rurale.....	24

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento di Polizia Rurale, redatto ai sensi dell'art. 5 della Legge 8.6.1990 n. 142, disciplina le seguenti materie:

- 1) per le comunioni generali dei pascoli esistenti sui beni privati;
- 2) per condurre e custodire gli animali al pascolo e per impedire i furti campestri;
- 3) per evitare i passaggi abusivi nelle private proprietà;
- 4) per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinate alla irrigazione ed allo scolo, specialmente nei terreni bonificati e fognati, e per il buon regime delle acque di uso pubblico, in quanto non vi provvedano le leggi o i regolamenti generali;
- 5) per regolare la spigolatura e l'esercizio di altri atti consimili sui beni dei privati privati quando la popolazione vi abbia diritto;
- 6) per la manutenzione e la pulizia delle strade vicinali, in quanto non vi provvedano le leggi o i regolamenti generali, ;
- 7) modalità per lo smaltimento in agricoltura di liquami e/o letame provenienti da allevamenti animali
- 8) circa i tempi e i modi da osservarsi per la distruzione degli animali, degli insetti, delle crictogame, delle piante nocive all'agricoltura, in quanto non vi provvedano leggi o regolamenti generali;

- 9) per regolare l'esercizio della pastorizia e dell'industria del latte ;
- 10) per quanto non contemplato specificatamente da leggi e regolamenti l'accensione dei fuochi nei centri abitati
- 11) disciplina dei piantamenti di alto fusto dai confini, dai fabbricati da strade di uso pubblico e non
- 12) colture agrarie e allevamenti di bestiame;
- 13) depositi di materiali esplosivi e infiammabili

Art. 2 - Scopi del Regolamento

Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a favorire, nel territorio comunale, la coltura agraria nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo dell'agricoltura.

Art. 3 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento trova applicazione su tutto il territorio comunale e le sue disposizioni debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi e dei regolamenti statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.

Oltre alle disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, anche verbali, che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati, in circostanze straordinarie, dall'autorità comunale o dai soggetti di cui al successivo art. 4.

Art. 4 - Incaricati della vigilanza

Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco a mezzo funzionari del Comando di Polizia Municipale e viene effettuato dagli agenti municipali, sotto la direzione del Comandante, con l'eventuale concorso dagli altri Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del codice di procedura penale e le guardie ecologiche volontarie della Zona operativa n° 16 della Provincia di Torino-sede di Moncalieri, munite di Decreto Prefettizio. Il servizio di Polizia Rurale potrà essere effettuato anche da agenti giurati appartenenti all'istituendo Corpo Volontario di Polizia Rurale.

Art. 5 - Agenti giurati di società private

Gli Agenti Giurati delle Società agrarie private legalmente costituite devono cooperare con gli altri agenti e funzionari per il regolare funzionamento dei servizi che attengono alla polizia rurale.

Art. 6 - Operazioni di Polizia Giudiziaria

Nel procedere alle operazioni di Polizia Giudiziaria gli agenti ed i funzionari devono sempre osservare le vigenti norme del Codice di Procedura Penale.

Gli agenti hanno l'obbligo di sequestrare gli oggetti del reato, gli strumenti che servirono a commetterlo e tutto quanto può costituire prova del reato. Gli oggetti sequestrati devono essere consegnati al funzionario responsabile della custodia.

AGGIUNTE – VARIAZIONI – E NOTE

NOTA ALL'ART. 4

Codice di Procedura Penale

D.P.R. 22 Settembre 1998, n. 447.

Art. 57 – Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria

1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:
 - a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
 - b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
 - c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.
2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
 - a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
 - b) gli agenti di custodia e le guardie forestali;
 - c) i carabinieri, le guardie di finanza, e nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quanto sono in servizio.
3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55.

TITOLO II - NORME PARTICOLARI

CAPO I - COMUNIONI DEI PASCOLI – CONDUZIONE E CUSTODIA DEGLI ANIMALI AL PASCOLO – FURTI CAMPESTRI

Art. 7 - Comunioni generali dei pascoli

Si dà atto che, nel territorio comunale, non esistono comunioni “generali” dei pascoli su beni privati”.

Art. 8 - Divieto di pascolo

Il pascolo sui terreni di proprietà altrui senza il consenso espresso del proprietario del fondo è vietato in qualsiasi epoca dell'anno – (Art. 636 C.P.).

A meno che il proprietario del fondo, od un suo delegato o rappresentante, sia presente, il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi, ad ogni richiesta, agli agenti.

Oltre quanto disposto dall'art. 15 lettera e) del D.Lgs. n. 285/92, è vietato condurre bestiame di qualunque sorta a pascolare sulle ripe dei fiumi, torrenti, canali, bealere e simili.

Per quanto concerne l'esercizio dell'Alpeggio lo stesso è regolato dal D.P.R. 8/2/1954, n. 320 e dalla Legge 218 del 5/2/1988.

Art. 9 - Casi di obbligo di chiusura dei pascoli

Nelle private proprietà è proibito lasciare sciolti ai pascoli tori e scrofe o comunque animali che abbiano l'istinto di cozzare, calciare o mordere, se la proprietà non sia chiusa da ogni parte, mediante muro o forte siepe, e se gli ingressi non siano sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame di uscirne.

Art. 10 - Pascolo abusivo

Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi pubblici o di proprietà altrui, o lungo le strade di uso pubblico ovvero in altro luogo vietato, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario ferme restando, per lo sciame delle api, le disposizioni dell'art. 924 del Codice Civile e fatta salva l'adozione delle misure, di spettanza dell'Autorità giudiziaria, per assicurare il risarcimento del danno subito dall'Ente o dai privati.

Il sequestro è eseguito con le modalità di cui al c.p.p. trattandosi di sequestro penale, ovvero di cui al D.P.R. 22/7/82, n. 571 in caso di sequestro amministrativo.

Art. 11 - Custodia degli animali pascolanti

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi limitrofi e molestie ai passanti.

Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali o mettere in pericolo la sicurezza delle persone.

Art. 12 - Pascolo notturno

Il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi, tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti ed alla pubblica incolumità.

Art. 13 - Transito del bestiame

Coloro che, estranei al Comune, debbono traversare il territorio con bestiame, non potranno per nessun motivo deviare dalla strada più breve, né soffermarsi all'aperto, né lasciare gli animali a brucare lungo le rive dei fossi e delle scarpate stradali.

Art. 14 - Pastori itineranti

I pastori, i margari ed i caprai itineranti con greggi o armenti, entro due giorni dal loro arrivo nel Comune devono denunciare agli Uffici Comunali il fondo presso cui hanno fissato la loro dimora, i terreni che hanno preso in godimento per il pascolo, il personale che hanno alle loro dipendenze, nonché l'entità e la composizione della mandria e del gregge condotti.

Qualsiasi mutamento deve essere denunciato entro 48 ore agli Uffici Comunali.

Art. 15 - Difesa della pubblica sicurezza, dell'ordine e della morale pubblica

E' vietato, secondo il disposto dell'art. 727 C.P, incrudelire verso gli animali, maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive.

Gli animali che sono trasportati sui veicoli dovranno essere tenuti in piedi ed è perciò vietato collocarli con i piedi legati, con la testa penzoloni o comunque in posizione da farli soffrire.

E' vietato custodire animali in luoghi malsani o inadatti ed alimentarli insufficientemente.

I proprietari ed i conducenti di mandrie e greggi che, con la loro condotta, si rendono pericolosi per l'ordine, la sicurezza pubblica e la pubblica morale, saranno segnalati all'autorità di P.S. per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 16 - Osservanza delle Leggi

Per l'esercizio del pascolo sui beni privati vincolati si devono osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti.

Per l'esercizio degli usi civici sui terreni demaniali boschivi e pascolivi da parte della popolazione del comune o delle frazioni si osserveranno le norme del regolamento da emanare ai sensi degli artt. 43 e seguenti del R.D. 26 febbraio 1928, n. 232.

In pendenza della emanazione di tale regolamento, si osserveranno le norme per la utilizzazione di boschi e pascoli contenute nelle vigenti leggi e regolamenti forestali.

Art. 17 - Furti campestri

Gli Agenti di polizia quando sorprendano, in campagna, persone che abbiano con sé strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra, le quali non siano in grado di giustificarne la provenienza, daranno corso agli adempimenti ed azioni previste dal Codice di Procedura Penale dandone immediata partecipazione alla competente autorità giudiziaria.

AGGIUNTE – VARIAZIONI E NOTE

NOTA ALL'ART. 10

Codice civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262

Art. 924 – Sciame di api

Il proprietario di sciami di api ha il diritto d'inseguirli sul fondo altrui, ma deve indennità per il danno cagionato al fondo; se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni d'inseguirli, può prenderli e ritenerli il proprietario del fondo.

NOTA ALL'ART. 15

Codice Penale

R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.

Art. 727 – Maltrattamento di animali.

- 1) Chiunque incrudelisce verso animali o senza necessità li sottopone a eccessive fatiche o a torture, ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per età, è punito con l'ammenda da £ due milioni a £ dieci milioni.
- 2) La pena è aumentata se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
- 3) Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.
- 4) Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente l'attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dell'esercizio dell'attività svolta.
- 5) Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno mesi dodici.

Art. 636 – Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo

Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui è punito con la multa da lire ventimila a lire duecentomila.

Se l'introduzione o l'abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui la pena è della reclusione fino a un anno o della multa da lire quarantamila a lire quattrocentomila.

Qualora il pascolo avvenga, ovvero dall'introduzione o dell'abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato, il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire centomila a un milione.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Art. 15 lettera e) del D.Lgs. n. 285/92 (Nuovo codice della strada)

E' vietato far circolare il bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali.

CAPO II - DEI PASSAGGI ABUSIVI NELLE PROPRIETA' PRIVATE

Art. 18 - Divieto di passaggio abusivo attraverso i fondi

E' vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui anche se incolti e non muniti dei recinti e dei ripari di cui all'art. 637 del Codice Penale ed è normato dagli artt. 842, 843, 924 del Codice Civile, nonché dall'art. 15 Legge 11 Febbraio 1992 (Legge sulla caccia) n. 157 Commi 7 e 8 e dall'art. 11 della Legge Regionale 10/11/1982, n. 32 .

Art. 19 - Esercizio del diritto di passaggio

Il diritto di passaggio nei fondi altrui, specie se praticato con il bestiame ovvero se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a limitare quanto più possibile i danni che possano derivarne ai fondi stessi.

Art. 20 - Custodia degli animali di bassa corte

I possessori di pollame e volatili di ogni genere, conigli, ovvero altri animali da cortile, sono tenuti ad impedire l'introduzione degli stessi nei fondi altrui.

AGGIUNTE – VARIAZIONI E NOTE

NOTA ALL'ART. 18

Codice Penale

R.D. 19 Ottobre 1930, n. 1398

Art. 637 – Ingresso abusivo nei fondi altrui

Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa con la multa fino a lire duecentomila.

Codice civile

R.D 16 Marzo 1942, n. 262.

Art. 842 – caccia e pesca

Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, ameno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno.

Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità.

Per l'esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.

Art. 843 – accesso al fondo

Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune.

Se l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità.

Il proprietario deve parimenti permettere l'accesso a chi vuole riprendere la cosa sua (1053) che vi si trovi accidentalmente o l'animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia.

Il proprietario può impedire l'accesso consegnando la cosa o l'animale (896 – 924 – 925).

Legge 11/2/1992 n. 157

Art. 15 Comma 8

L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a m. 1,20, o da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno metri 3.

I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali.

I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.

Art. 15 Comma 7

L'esercizio venatorio è, comunque, vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: I terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto.

L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalle Regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione alle esigenze di protezione di altre colture specializzate o intensive.

Art. 631 – Usurpazione

Chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte, dell'altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini è punito a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila.

Legge Regionale 10/11/1982, n. 32

Art. 11 – Fuoristrada

Su tutto il territorio regionale è vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuoristrada.

Tale divieto è esteso anche ai sentieri di montagna e alle mulattiere, nonché alle piste e strade forestali che sono segnalate ai sensi della legge Regionale 12 Agosto 1981, n. 21.

I Comuni, sentite le Comunità Montane, individuano, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, in prima applicazione della legge, percorsi a fini turistici e sportivi, opportunamente segnalati, anche in deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo.

Le Amministrazioni provinciali e i comuni possono interdire il transito ai mezzi motorizzati, su strade e di loro competenza, qualora sia ritenuto opportuno ai fini di tutela ambientale.

E' vietato parcheggiare veicoli nei prati, nelle zone boschive, in terreni agricoli; è vietato calpestare i prati destinati a sfalcio, nonché i terreni sottoposti a coltura anche se non cintati e segnalati, fatta salva la normativa della L.R. 17 ottobre 1979 n. 60.

Sono esclusi dal divieto di cui ai commi precedenti i mezzi impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali, nella sistemazione di piste sciistiche, nelle opere idraulico forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale, antincendio, di pubblica sicurezza, nonché i veicoli utilizzati per servizio pubblico.
L'esercizio dello sci d'erba è consentito soltanto nelle aree a ciò destinate.

CAPO III - MANUTENZIONE DEI CANALI E DELLE ALTRE OPERE

Art. 21 - Rinvio

La materia trova disciplina nelle leggi e nei regolamenti generali statali e regionali e in particolare negli artt. 93, 96 e 97 del R.D. 25/1904, n. 523 T.U. delle leggi sulle opere idrauliche e al R.D. 11/12/1933, n. 1775 .

R.D. 25/7/1904, n. 523

Art. 93

Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa. Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatoi pubblici, ancorchè in alcuni tempi dell'anno rimangono asciutti.

Art. 96

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti :

- a) la formazione di pescaie, chiuse, pietraie, ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime e innocue concessioni della pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerle la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici, la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella nelle rispettive località stabilite, o determinata dal Prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'ufficio del Genio Civile;
- e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpate degli argini, loro banche e sottobanche lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
- f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e gli scavi;
- g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra e manufatti attinenti;
- h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi canali e scolatoi pubblici, tanto arginati come non arginati, ed ogni altra sorta di manufatti attinenti;
- i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori;
- k) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minore di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, e di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
- l) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzate, che possa nuocere alla libertà e alla sicurezza della navigazione e all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;

m) i lavori od atti non autorizzati con cui si venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari.

Art. 97

Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del Prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i seguenti:

- a) La formazione di pannelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- b) La formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano contro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
- c) I dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera "c";
- d) Le piantagioni delle alluvioni e qualsivoglia distanza della opposta sponda, quando si trovino a fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;
- e) La formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
- f) – g) - h) – i) - abrogati
- k) la ricostruzione, tuttochè senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali demania-
li;
- l) il trasposto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo sempre l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse abbandonate;
- j) l'estrazione di ciottoli, ghiaia sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle località ove per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati: Anche per queste località però l'autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogni qualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gl'interessi pubblici o privati esserne lesi;
- k) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lunghi che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbia, fatta eccezione, quanto a detta estrazione, per quella località ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione.

CAPO IV - NORME RELATIVE ALLE ACQUE

Art. 22

E' proibito danneggiare o lordare in qualsiasi modo le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche, così pure di lavare nelle fontane pubbliche e di imbrattarle.

Art. 23

Gli abbeveratoi devono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato lavare in essi il bucato e di introdurvi oggetti di qualsivoglia specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia e il lavaggio dei veicoli.

Art. 24

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere indipendenti dalle fontane pubbliche per uso domestico e l'acqua di rifiuto non può servire per i lavatoi o per altro uso domestico.

Art. 25

Non è permesso di convogliare nei corsi d'acqua, sia pubblici che privati le materie putride e inquinanti dei canali scaricatori.

Art. 26

A norma dell'art. 632 del codice penale è proibito a chiunque di deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale, o riversarla sulla strade compresi scarichi industriali non depurati a norma.

Art. 27

A norma dell'art. 632 del codice penale nessuno può ostruire, alterare o deviare, in qualsiasi modo i canali che servono alle irrigazioni, se non nei limiti dei propri diritti. Lo stesso dicasi dei canali di scolo.

Art. 28

I fossi di scolo, sia quelli situati lungo le strade di qualsiasi specie, che tra le private proprietà, dovranno essere ogni anno spurgati dai proprietari o frontisti in modo da lasciare scorrere liberamente le acque sia sorgive che piovane. I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in esso si riversa dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi dagli stessi.

AGGIUNTE – VARIAZIONI E NOTE

Codice Penale

R.D. 10 ottobre 1930, n. 1398

Art. 632 – Deviazione di acque o modificazione dello stato dei luoghi

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, devia acque ovvero immuta nell'altrui proprietà lo stato dei luoghi, è punito a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila .

Art. 631 - Usurpazione

Chiunque , per appropriarsi, in tutto o in parte, dell'altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini è punito a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila.

CAPO V - DELLA SPIGOLATURA E ATTI CONSIMILI

Art. 29 - DIVIETO DI SPIGOLATURA

Senza il consenso del proprietario è vietato di spigolare, rastrellare o raspolare sui fondi altrui non ancora spogliati interamente del raccolto.

Salvo che il proprietario del fondo od un suo delegato o rappresentante sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli Agenti.

Il reato di cui al primo comma del presente articolo e gli altri furti sono puniti a norma degli artt. 624 – 625 – 626 del Codice Penale.

Art. 30 - FRUTTI DI PIANTE SUL CONFINE

I frutti delle piante, ancorchè situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo permesso.

I frutti spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche vie o piazze appartengono, rispettivamente, al proprietario del terreno su cui il ramo sporge o a chi li raccoglie.

Art. 31 - CARTELLI INDICATIVI PER ESCHE AVVELENATE O INDICANTI L'UTILIZZO DI SOSTANZE VENEFICHE

E' fatto obbligo a chi sparge esche o sostanze avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche impiegate possano recar danno all'uomo od agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'autorità Comunale, di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo trattato e per tutto il presumibile periodo di efficacia delle sostanze stesse tabelle recanti ben visibile la scritta: "CAMPO AVVELENATO".

Le predette tabelle devono essere installate immediatamente prima di intraprendere il trattamento; le dimensioni del cartello dovranno essere al minimo di cm. 30 x cm. 40, con iscrizioni non inferiori a cm. 5 nei caratteri e perfettamente leggibili. Sul cartello dovrà altresì essere riportata la data in cui è stato eseguito il trattamento.

AGGIUNTE – VARIAZIONI E NOTE

Codice penale

R.D. 10 Ottobre 1930 n. 1398

Art. 624 – Furto

Chiunque s'impone della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire sessantamila a un milione.

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica ed ogni altra energia che abbia un valore economico.

Art. 625 – Circostanze aggravanti

La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire duecentomila a due milioni:

- 1) se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione;
- 2) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;
- 3) se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso;
- 4) se il fatto è commesso con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona;
- 5) se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio;
- 6) se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o nelle banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;
- 7) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;
- 8) se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria. Se concorrono due o più delle circostanze previste dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire quattrocentomila a tre milioni.

Art. 626 – Furti punibili a querela dell'offeso

Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a lire quattrocentomila (multa così fissata ai sensi dell'art. 113, comma 1°, l. 24 novembre 1981, n. 689), e il delitto è punibile a querela della persona offesa.

- 1) Se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita;
- 2) Se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente disegno;
- 3) se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto.

Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1,2,3, e 4 dell'articolo precedente

CAPO VI - STRADE

Art. 32 - Circolazione degli animali sulle strade - RINVIO

La circolazione sulle strade degli animali, nonché degli armenti e delle greggi, è disciplinata dagli artt. 15 e 184 del D.L.vo 30/4/1992 n. 285 – Nuovo C.D.S.

Art. 33 - Tutela delle strade - RINVIO

Senza licenza o autorizzazione dei rispettivi Enti proprietari, è vietato fare opere, depositi ed ingombri sul suolo appartenente alle strade pubbliche, nonché sulle strade vicinali e consorziali d'uso pubblico in modo da pregiudicarne sia pur temporaneamente la libera transitabilità o da alterarne le dimensioni, la forma e l'uso. Per le strade vicinali i poteri dell'ente proprietario a tali fini sono esercitati dal Comune. E' in ogni caso vietato danneggiare il sedime stradale d'uso pubblico ed i manufatti con carri, con strumenti agrari ed in qualsiasi altro modo.

La materia di cui al presente articolo è disciplinata dagli artt. 15, 20, 21 del D.L.vo 30/4/1992 n. 285 – Nuovo C.D.S.

Art. 34 - Atti soggetti ad autorizzazione – Obblighi dei possessori di fondi e canali in fregio alle strade - RINVIO

Le opere e gli atti riguardanti le strade d'uso pubblico e loro pertinenze, per i quali occorre la preventiva licenza o la concessione, sono indicati nel D.L.vo 30/4/192 n. 285 – Nuovo C.D.S.

Gli obblighi dei concessionari e dei possessori di canali e di fondi laterali, alle strade d'uso pubblico sono previsti nel citato Decreto Legislativo.

Art. 35 - Divieto di alterazione

E' proibita ogni arbitraria alterazione, occupazione od escavo anche temporaneo, della massicciata stradale, l'alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, l'imbonimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, di gettarvi ponti, salvo il permesso dell'autorità competente.

L'area dei fossi, comunque occupata, rimarrà sempre di assoluta proprietà del Comune e formerà parte della strada cui i fossi laterali appartengono.

Art. 36 - Potatura delle siepi

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, a tutela del transito, della visibilità e della regolare manutenzione delle opere.

In particolare presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dei terreni adiacenti non dovranno elevarsi ad altezza maggiore di un metro sopra il piano stradale e ciò a partire da 20 m. dall'inizio della curva.

**Per le violazioni di cui al comma 1, alla sanzione pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi con apposita ordinanza a carico del proprietario del fondo.*

Nel caso che i soggetti/o interessati/o non provvedano a quanto loro imposto il Comune vi provvede d'Ufficio addebitando ai soggetti obbligati le relative spese.

Per quanto non riportato nel presente articolo trova applicazione nel Codice Civile e all'art. 29 del D.L.vo 30 Aprile 1992, n. 285.

Art. 37 - Aratura terreni adiacenti strade

I frontisti confinanti con strade pubbliche non possono arare i fondi condotti sul lembo delle strade stesse, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna per manovrare l'aratro senza danno delle strade, delle ripe e dei fossi.

Art. 38 - Obblighi dei frontisti di strade

E' proibito di deporre, gettare o dar cause che provochino la caduta, sulle strade comunali e vicinali o comunque soggette a pubblico transito, di pietre o altri materiali.

I proprietari confinanti e i conduttori dei fondi sono tenuti a rimuovere, da esse strade, per tutto il tratto scorrente lungo la loro proprietà, o nel fondo a loro affittato o comunque goduto, a qualsiasi titolo, le pietre e i materiali di cui sopra, come pure a conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette latitanti alle strade stesse.

Art. 39 - Abbattimento di piante lungo le strade

Occorrendo di dover abbattere piante o alberi situati in prossimità del ciglio stradale, è proibito rovesciarli dal lato della via, ameno che l'albero possa rimanere, cadendo al di là del fosso laterale della strada.

AGGIUNTE-VARIAZIONI E NOTE

Note agli artt. 28 e 36

Codice Civile

R.D. 16 Marzo 1942, n. 262

Art. 897 – Comunione di fossi

Ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune.

Si presume che il fosso appartenga al proprietario che se ne serve per gli scoli delle sue terre, o al proprietario del fondo dalla cui parte è il getto della terra o lo spurgo ammucchiato da almeno tre anni.

Se uno o più di tali segni sono da una parte e uno o più dalla parte opposta, il fosso si presume comune.

Art. 898 – Comunione di siepi

Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed è mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine di confine o altra prova in contrario.

Se uno solo dei fondi è recintato, si presume che la siepe appartenga al proprietario del fondo recinto, ovvero quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti.

Art. 899 – Comunione di alberi

Gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni

Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo titolo o prova in contrario

Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune non possono essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che l'autorità giudiziaria abbia riconosciuto la necessità o la convenienza del taglio.

CAPO VII - DELLA CONCIMAZIONE DEI FONDI

Art. 40 - Smaltimento in agricoltura di liquami e letame provenienti da allevamenti animali

Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni di "liquami" e di "letami" come sinonimo di materie fecali di origine zootecnica, contenute nell' art 21 primo comma della L.R. 13/1990, come modificata dalla L.R. 37/96.

Lo smaltimento in agricoltura dei liquami è ammesso esclusivamente nel caso in cui i liquami esplicino un effetto fertilizzante e/o ammendante del terreno e siano contemporaneamente esenti da sostanze tossiche in concentrazione dannosa per le colture e per i loro utilizzatori. Lo smaltimento dei liquami in agricoltura deve avvenire nel rispetto dei criteri igienico-sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

E' vietato spandere liquami su e/o nei terreni:

- innevati o con ristagni di acqua gelata

- a una distanza inferiore a m. 50 dal ciglio delle strade: Statali, Provinciali, Comunali ed a una distanza inferiore a m. 80 dalle abitazioni, a meno che lo spandimento non avvenga per diretto o tempestivo interrimento.
- Nel periodo dal 21/4 al 21/9 di ciascun anno solare è altresì vietato lo spandimento di liquami e/o letame in agricoltura dalle ore 10:00 alle ore 18:00, in prossimità di civili abitazioni e luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico, strade Statali, Provinciali e Comunali.
- Per quanto non contemplato nel presente articolo viene rinviato alla Deliberazione G.R. del 30 Dicembre 1991, n. 48-12028 al Decreto del Presidente della Repubblica 24 Maggio 1988 n° 236, alla Delibera Interministeriale 4-2-1977, ed eventuali altre leggi e norme vigenti in materia.

CAPO VIII - DELLA DISTRUZIONE DEGLI ANIMALI, DEGLI INSETTI ECC. NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

Art. 41 - RINVIO

La materia trova compiuta disciplina:

- Nel T.U. delle leggi sanitarie 27 Luglio 1934 n. 1265;
 - Nel regolamento di polizia veterinaria 10 Giugno 1955, n. 854;
 - Nella legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO IX - PASTORIZIA E INDUSTRIA DEL LATTE

Art. 42 - RINVIO

La materia trova compiuta disciplina nella vigente legislazione

CAPO X - DELLA PREVENZIONE E SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI

Art. 43 - Divieto di appiccare il fuoco

E' fatto divieto nei centri abitati o in prossimità delle civili abitazioni appiccare il fuoco all'ramaglie oggetto di potature e l'abbruciamiento di qualsivoglia residuo erbaceo proveniente dalla attività di sfalcio.

L'abbruciamiento delle stoppie e dei residui colturali sparsi sul terreno non è ammesso a distanza inferiore a 100 m. dalle case, edifici, accumuli di paglia, fieno, foraggio o da qualsiasi altro deposito di materia combustibile od infiammabile.

Oltre l'osservanza delle predette disposizioni, il fuoco deve essere acceso con l'adozione delle misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non sia spento.

In ogni caso, fatto salvo il rispetto di norme generali più rigide, l'accensione di fuochi e gli abbruciamienti in ambito agricolo e forestale sono vietati dal 16 Aprile al 30 Agosto di ogni anno

Quanto non contemplato nel presente regolamento trova applicazione nella Legge 47 del 1/3/1975, Art. 9 - 1° Comma e nella Legge Regionale n. 16 del*/ 9 Giugno 1994 Artt. 7 Comma 9 e 13 Lettera b

Art. 44 - Spegnimento degli incendi

In caso d'incendio, gli agenti della polizia rurale e della forza pubblica, possono richiedere l'opera degli abitanti validi presenti.

Nel caso trovano applicazione l'art. 7652 del Codice Penale, la legge 1° marzo 1975, n. 47, per la difesa dei boschi dagli incendi e la legge 4 Agosto 1984, n. 424.

AGGIUNTE – VARIAZIONI E NOTE

Nota all'art. 42

La materia trova applicazione nelle seguenti norme:

- R.D. 9 Maggio 1929, n. 994

Approvazione del Regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto.

- L. 16 Giugno 1938, n. 851

Norme per l'impianto ed il funzionamento delle "centrali del latte"

- D.M. 14 Settembre 1963;

Disciplina del trasporto del latte alimentare.

- O.M. 14 Marzo 1966

Norme sanitarie per l'importazione del latte e delle creme di latte freschi o pastorizzati.

- D.M. 22 Settembre 1972

Integrazione del D.M. 14 Settembre 1963, concernente la disciplina del trasporto del latte alimentare

- D.M. 29 settembre 1976

Norme per la commercializzazione del latte alimentare intero.

- Legge 14 marzo 1977, n. 89

Sanzioni per i trasgressori delle norme di commercializzazione del latte alimentare intero

- D.P.R. 10 Maggio 1982, n. 514.

Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/118 relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana

- D.M. 7 Gennaio 1984.

Elenco delle sostanze per cui sono prescritte, ai fini del trasporto, specifiche dichiarazioni di scorta.

- D.M. 30 Settembre 1985.

Applicazione del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio per l'attribuzione dei quantitativi di riferimento ai fini dell'applicazione del prelievo supplementare del latte di vacca.

- O.M. 22 Dicembre 1986

Smaltimento di prodotti lattiero-caseari deteriorati

- D.M. 28 Novembre 1987, n. 596

Attuazione della direttiva n. 83/635/CEE, relativa alla produzione ed al commercio di taluni tipi di latte conservato, parzialmente o totalmente disidratato, destinato all'alimentazione umana.

- D.M. 11 Aprile 1988, n. 150

Organizzazione comune di mercato nel settore lattiero-caseario

- D.M. 14 Maggio 1988, n. 212.

Attuazione della direttiva n. 85/397/CEE concernente i problemi sanitari e di polizia sanitaria negli scambi intercomunitari di latte trattato termicamente.

- D.P.R. 17 Maggio 1988, n. 180.

Attuazione della direttiva CEE n. 83/417 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative a talune lattoproteine (caseine e caseinati) destinati all'alimentazione umana, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

- L. 3 maggio 1989, n. 169.

Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino.

- D.M. 14 Marzo 1991.

Caratteristiche e modalità di funzionamento dell'anagrafe della produzione lattiero casearia.

- D.M. 9 Maggio 1991, n. 184

Regolamento concernente le condizioni di produzione zootecnica, i requisiti di composizione ed igienico sanitari del latte crudo destinato alla utilizzazione per la produzione di latte alimentare trattato termicamente.

- D.M. 9 Maggio 1991, n. 185

Regolamento concernente le condizioni di produzione zootecnica, i requisiti di composizione ed igienico sanitari del latte crudo destinato alla utilizzazione per la produzione di "latte fresco pastorizzato di alta qualità".

- D.M. 14 Marzo 1991.

Caratteristiche e modalità di funzionamento dell'anagrafe della produzione lattiero casearia.

Nota all'art. 44

Codice Penale

- R.D. 19 Ottobre 1930, n. 1398.

Art. 652 – Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto

- 1) Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo, ovvero nella flagranza di un reato, rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire centoventimila.
- 2) Se il colpevole dà informazioni o indicazioni mendaci, è punito con l'arresto da uno a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire dodicimila a duecentoquarantamila.

L. 4 Agosto 1984, n. 424.

Inasprimento delle sanzioni amministrative a carico dei trasgressori delle norme in materia di difesa dei boschi dagli incendi.

Art. 1 – Le sanzioni amministrative previste per le infrazioni richiamate nell'art. 10 della legge 1° marzo 1947, salvo le sanzioni amministrative relative agli articoli 26, 54 e 135 del regio decreto 1923, n. 2367, sono ulteriormente raddoppiate dopo aver considerato gli aumenti previsti dalla legge 24 Novembre 1981 n. 689.

Sono altresì quintuplicate le sanzioni amministrative previste per le infrazioni richiamate nell'articolo 11 della suddetta legge 1° marzo 1975, n. 47

CAPO XI - DISCIPLINA DEI PIANTAMENTI DI ALTO FUSTO

Art. 45 - Nozioni

In relazione alla disciplina delle distanze dei piantamenti, si considerano alberi d'alto fusto quelli il cui fusto sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani, le acacie e simili.

Sono invece considerati alberi di non alto fusto quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a metri tre, si diffonde naturalmente in rami.

Rispetto alla disciplina delle distanze, la distinzione tra alberi d'alto fusto e quelli di non alto fusto avviene considerando la essenza della pianta, e non il modo in cui questa è oppure sarà tenuta e regolata.

La distanza si misura dalla linea di confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo in cui fu fatta la semina o avvenne la nascita.

Le disposizioni del presente capo non si applicano agli alberi che nascono o si piantano nei boschi spontanei pubblici, nonché sulle sponde dei corsi d'acqua pubblici e consorziali.

Art. 46 - Norma generale sulle distanze dei piantamenti dai confini e dai fabbricati

Fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 47 – 48 – 49, il piantamento di alberi d'alto fusto deve avvenire a distanza non inferiore a m. 20 dai confini della proprietà, la distanza da porsi relativamente ai fondi coltivati ad orto intensivo e serre e/o colture protette da intelaiature metalliche infisse direttamente nel suolo con copertura in film plastico è di m. 20.

Per il piantamento di alberi d'alto fusto da porsi in prossimità di fabbricati preesistenti di qualsiasi genere, di proprietà di terzi deve avvenire a distanza non inferiore a m. 25.

Relativamente alla disciplina delle distanze, la nascita spontanea degli alberi è equiparata al piantamento.

Facendo riferimento agli orientamenti assunti dalla Corte di Cassazione - Sezione I Civile – con sentenza n. 11195 del 22.10.1991, ha eliminato ogni previsione sanzionatoria per i piantamenti di alberi d'alto fusto eseguiti a distanze inferiori a quelle minime stabilite rispetto a terreni e fabbricati a chiunque appartenenti.

Considerato che il disposto dell'art. 894 del C.C., secondo cui “ *il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti*”, rafforza il concetto secondo cui il rispetto delle distanze costituisce diritto soggettivo tutelabile avanti la magistratura ordinaria e non a quella amministrativa

Tale soppressione non comporta naturalmente, l'eliminazione delle citate distanze minime, ma bensì in caso di inosservanza delle medesime il danneggiato può agire soltanto mediante azione civilistica di sua iniziativa, essendo ora esclusa ogni possibilità di intervento della Pubblica Amministrazione (e degli organi di Polizia) in vertenze di carattere squisitamente privato.

Rimangono invece in vigore le sanzioni regolamentari in caso di piantamenti d'alto fusto irregolari rispetto a strade pubbliche e a corsi d'acqua pubblici.

Art. 47 - Distanze dei piantamenti dai confini – Eccezioni

1) La distanza di cui al precedente articolo 46 può essere ridotta a m. 3 per il piantamento di vivai di piante d'alto fusto.

2) Il piantamento di alberi d'alto fusto può altresì avvenire alla distanza minima di m. 4 dai confini con le sponde del fiume Po, nonché del corso principale del Rio Oitana, del fiume Chisola, bealera Molino e Rivo Pancalera misurata a partire dagli argini.

3) In ogni caso dovrà rispettare le distanze di m. 15 dal confine di tutte le proprietà anche se non limitrofe.

4) Le essenze ornamentali di alto fusto piantate su marciapiedi, banchine o simili opere di pertinenza delle strade, dovranno distare almeno tre metri dai confini con le limitrofe proprietà private; per le piante di cui al presente comma e di cui al primo comma del presente articolo non è richiesta l'osservanza della distanza minima dagli edifici, prevista dall'art. 46.

Art. 48 - Distanze dei piantamenti da strade d'uso pubblico

Fermo restando l'obbligo di osservare le distanze minime dai confini stabilite dagli articoli 46 e 47, il piantamento di alberi d'alto fusto deve avvenire a distanze non inferiori a m. 20 con le strade statali, provinciali, comunali e a distanze non inferiori a m. 20 dal più vicino margine delle strade vicinali.

E' facoltà degli Enti proprietari delle strade predette far eseguire, lateralmente alle medesime, il piantamento di alberi ornamentali a distanze inferiori a metri 20.

A tale riguardo, per le strade vicinali i poteri dell'Ente proprietario sono esercitati dal Comune.

Alle violazioni di cui ai precedenti artt. 47 e 48 ne consegue, con apposita ordinanza, la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a carico del proprietario del fondo.

Nel caso in cui i soggetti/o interessati/o non provvedano a quanto loro imposto, il Comune procederà d'Ufficio addebitando ai soggetti obbligati le relative spese.

Art. 49 - Accordi tra confinanti in deroga alla disciplina dei piantamenti

E' facoltà dei conduttori confinanti stabilire di comune accordo distanze dei piantamenti diverse da quelle previste dai precedenti artt. 46 – 47, fatte comunque salve le distanze stabilite dalle presenti norme rispetto alle strade pubbliche e vicinali, nonché rispetto ai corsi d'acqua elencati nell'art. 47, e salvo eventuali diverse disposizioni contenute nel Regolamento edilizio, negli strumenti urbanistici, in leggi o regolamenti speciali.

Gli accordi di cui al presente articolo devono essere stipulati con il consenso, espresso o tacito, dei proprietari dei fondi interessati.

Art. 50 - Sfalcio di erbe infestanti

Le erbe infestanti che si vengono a formare su coltivi o prati incolti vanno tagliate quando giunte ad una certa altezza possono arrecare disturbo alle civili abitazioni ed alle colture in atto presenti sui confini di proprietà (dicasi superiori a cm. 50).

CAPO XII - COLTURE AGRARIE E ALLEVAMENTI DI BESTIAME DEPOSITI DI MATERIE ESPLODENTI E INFIAMMABILI

Art. 51 - Disciplina e limitazioni

Ciascun proprietario di terreni e di fabbricati rurali può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purchè la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano sempre osservate le particolari norme dettate per speciali colture o allevamenti.

Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, è data facoltà ala Sindaco di imporre, con ordinanza, le opportune modalità di esercizio delle attività o colture medesime e di ordinarne, in caso di inadempienza la cessazione.

Art. 52 - Depositi di materie esplodenti e infiammabili

Ove occorra costruire o gestire depositi per la conservazione di sostanze esplodenti ed infiammabili da usare per lavori agricoli, l'interessato è tenuto a osservare le disposizioni del Testo Unico delle leggi di P.S. 18 Giugno 1931, n. 773; del Regolamento approvato con R.D. 6 Maggio 1940, n. 635 e relative successive modificazioni, nonché quelle di cui ai decreti del Ministro dell'Interno 31 Luglio 1934 (G.U. 28 Settembre 1934, n. 228) e 12 maggio 1937 (G.U. 24 Giugno 1937, N. 145) contenenti norme di sicurezza per gli stabilimenti , i depositi, l'impiego e il trasporto di oli minerali.

Art. 53 - Lotta contro gli animali nocivi e le crittogame parassiti delle piante - Provvedimenti – obbligo denuncia

Nel caso di comparsa di animali nocivi e di crittogame parassiti delle piante, l'autorità Comunale impartirà, di volta in volta, le disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e successive modificazioni. Salvo le disposizioni dettate dalla legge 18 Giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge medesima, approvato con R.D. 12 Ottobre 1933, n. 1700 e modificato con R.D. 2 Dicembre 1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualsiasi titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all'azienda di denunciare all'autorità Comunale, la comparsa di insetti, di animali nocivi, crittogame o comunque di malattie e deperimenti che appaiono pericolosi e diffusibili, nonché di applicare contro di essi rimedi ed i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati dagli Organi tecnici competenti.

Nei casi di invasione di processionaria del pino e di comparsa di mal d'inchiostro o del cancro della corteccia del castagno (*Endothia parassitica*) i soggetti di cui al precedente comma dovranno altresì darne avviso al più vicino Comando del Corpo Forestale dello Stato.

Art. 54 - Piante esposte all'infestazione – divieto di trasporto

Verificandosi casi di malattie diffusibili o pericolose, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, i coloni ed altri comunque interessati all'azienda, non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio.

Art. 55 - Lotta alla nottua e alla piralide

Al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del granoturco, i tutoli e i materiali residui del granoturco, ove non siano già stati raccolti od utilizzati, dovranno essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 Aprile.

Art. 56 - Protezione degli insettivori

E' Vietato distruggere le nidiate degli uccelli, è altresì vietato attirare uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.

Art. 57 - Malattie infettive e diffuse degli animali - RINVIO

La materia trova compiuta disciplina nel Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8/2/1954, n. 820, e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO III - NORME FINALI

Art. 58 - Norme abrogate

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti contenute nei precedenti regolamenti comunali, nonché tutte le disposizioni comunali con questo incompatibili.

Art. 59 - Entrata in vigore

Il presente regolamento, entrerà in vigore dopo il 30° giorno dall'inoltro della deliberazione di approvazione del medesimo al competente organo regionale di controllo (C.O.R.E.C.O) e alla successiva pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio e in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione.

Art. 60 - Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 Agosto , n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 61 - Usi e consuetudini

Per quanto non previsto dalle leggi e disposizioni vigenti e non contemplato dal presente regolamento si applicano gli usi e consuetudini locali

Art. 62 - Sanzioni

Le trasgressioni al presente regolamento, ove non diversamente punite dal Codice Penale o da altre Leggi o Regolamenti speciali, saranno accertate e punite a norma degli artt. 106 e seguenti della Legge Comunale e Provinciale 3/3/1934, n. 383, con le modifiche apportate successivamente e a norma della Legge 24/11/1981 n. 689.

Le somme da pagarsi a titolo di oblazione, ove ammessa, dell'illecito entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione sono elencate nella tabella "allegato A" al presente regolamento

“ ALLEGATO A “ al Regolamento Comunale di Polizia Rurale

(*) **Ridenominazione in euro dei valori monetari espressi in lire (modifica apportata con delibera C.C. n. 32 del 9.10.2001)**

“PER LE VIOLAZIONI ALLE NORME IN ESSI CONTENUTE VIENE PREVISTA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DA €25 A €516, IN APPLICAZIONE AL PRINCIPIO DI CUI ALL’ART. 16 DELLA L. 14.11.1981 N. 689, E’ AMMESSO IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA PARI AL DOPPIO DEL MINIMO DELLA SANZIONE EDITTALE = €50.

(*) TABELLA DELLE OBLAZIONI DA PAGARSI A MANI DELL’AGENTE ACCERTATORE , OVVERO ENTRO 60 GIORNI DALLA CONTESTAZIONE O NOTIFICAZIONE, PER VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE (artt. 107 e 108 T.U.L.C.P. 3/3/34, n. 383, in relazione all’art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689)

Articolo violato	Materia trattata	Oblazione £	Note
Art. 3 Co. 2	Inosservanza ordini impartiti circostanze straordinarie	£ 50.0000	
Art. 8 CO. 1	Pascolo su terreno altrui	=====	Delitto punito dall’art. 636 c.p.
Art. 8 Co. 2	Concessionario di pascolo non accompagnato dal permesso scritto	£ 25.000	=====
Art. 8 Co. 3	Pascolo sulle ripe dei corsi d’acqua.	£ 100.000	=====
Art. 9	Animali pericolosi in pascoli aperti.	£ 100.000	In caso di pericolo per la pubblica incolumità il fatto è punito dall’art. 672 C.P. – Depenalizzato Ex. Artt. 33 e 38 L. 689/81
Art. 11	Custodia inadeguata di animali pascolanti	£ 100.000	In caso di pericolo per la pubblica incolumità il fatto è punito dall’art. 672 C.P. – Depenalizzato - Ex. Artt. 33 e 38 L. 689/81
Art. 12	Pascolo notturno in fondi aperti	£ 100.000	In caso di pericolo per la pubblica incolumità il fatto è punito dall’art. 672 C.P.- Depenalizzato- Ex. Artt. 33 e 38 L. 689/81
Art. 13	Transito del bestiame	£ 100.000	=====
Art. 14	Pastori itineranti – Inosservanza obbligo di denunce	£ 100.000	=====
Art. 15 Co. 1	Maltrattamento di animali	=====	Contravvenzione punita dall’art. 727 C.P.
Art. 15 Co 2 e 3	Trasporto irregolare di animali o tenuta dei medesimi in luoghi malsani o inadatti.	£ 100.000	Nei casi più gravi tale sanzione è sostituita da quella di cui all’art. 727 C.P.
Art. 19	Mancata adozione cautele esercitando il diritto di passaggio	£ 50.000	=====
Art. 20	Omessa custodia animali da cortile	£ 50.000	=====

Art. 22	Lordare acque e lavare nelle fontane pubbliche	£ 100.000	=====
Art. 23	Bucato e lavaggio di veicoli negli abbeveratoi	£ 100.000	=====
Art: 24	Utilizzo di acqua per abbeveramento animali ad uso domestico	£ 100.000	=====
Art. 25	Convogliare canali scaricatori nei corsi d'acqua	£ 200.000	=====
Art. 26	Deviazione di acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale	=====	Rinvio Art. 632 C.P.
Art. 27	Ostruire, alterare o deviare canali di scolo o canali delle irrigazioni	=====	Rinvio Art. 632 C.P.
Art. 28	Omesso spurgo o manutenzione dei fossi di scolo	£ 50.000	=====
Art. 29 Co. 1	Spigolatura, rastrellatura o raspolatura abusivi	=====	Delitto punito dall'art. 626 C.P.
Art. 29 Co. 2	Spigolatura, ecc...., senza essere accompagnato dal permesso scritto	£ 25.000	=====
Art. 30	Furto di frutti	=====	Delitto punito dagli Artt. 624 – 625 – 626 C.P.
Art. 31	Omessa collocazione avvisi "campo avvelenato " o inosservanza caratteristiche cartelli	£ 100.000	Impregiudicate eventuali sanzioni di C.P. o leggi speciali se del caso.
Art. 33	Opere o ingombri abusivi e danneggiamenti delle strade pubbliche	=====	Rinvio D.L.vo 285/92 Artt. 15-20-21
Art. 36	Potatura delle siepi	£ 100.000	=====
Art. 37	Omessa formazione capezzagna	£ 100.000	=====
Art. 38	Obbligo dei frontisti	£ 100.000	=====
Art. 39	Abbattimento di piante su suolo stradale	=====	Materia sanzionata da R.D. 1740/33 e dal Nuovo Codice della Strada D.L.vo 285/92
Art. 40	Della concimazione dei fondi	£ 100.000	Quanto non contemplato nel presente articolo viene rinviato alla Deliberazione del 30 Dicembre 1991, N. 48-12028
Art. 43 Co. 1	Accensione di ramaglie e/o erbacce nei centri abitati	£ 100.000	Nei casi più gravi la sanzione è sostituita dagli Artt. 423 – 449 C.P.
Art.43 Co. 2	Accensione di stoppia distanza inferiore di quella prestabilita (m. 100)	£ 100.000	Nei casi più gravi la sanzione è sostituita dagli Artt. 423 – 449 C.P.

Art. 43 Co. 3	Adozione di misure necessarie allo spegnimento del fuoco	£ 100.000	Nei casi più gravi la sanzione è Sostituita dagli Artt. 423 – 449 C.P.
Art. 43 Co. 4	Divieto di fare fuoco nei campi e nei boschi, prima del 30/8 di ciascun anno solare	£ 100.000	Nei casi più gravi la sanzione è sostituita dagli Artt. 423 – 449 C.P.
Art. 46	Inosservanza generale sulle distanze dei piantamenti di alto fusto	Non sanzionata.	Azione civilistica di iniziativa del privato – escluso qualsiasi intervento della P.A (e della P.M.) in vertenze di carattere privato.
Art. 47 Co. 2	Inosservanza distanze piantamenti d'alto fusto da corsi d'acqua.	£ 50.000 per pianta con un max. di £ 1.000.000	=====
Art. 48	Inosservanza piantamenti d'alto fusto da strade	£ 50.000 per ciascuna pianta con un max. di £ 1.000.000	=====
Art. 50	Sfalcio di erbacce	£ 100.000	=====
Art. 54	Trasporto di piante esposte alle infestazioni.	£ 100.000	=====
Art. 55	Omissa distruzione dei tuffoli e di altri residui mais entro il 15/4 di ogni anno	£ 200.000	=====
Art. 56	Distruzione e cattura nidiate di uccelli	£ 100.000	Impregiudicate eventuali ulteriori sanzioni Legge 11 Febbraio 1992 sulla caccia.